

R.D. 18 giugno 1931, n. 773 (1).

Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (2) (3) (4).

Capo IV - Delle agenzie pubbliche (238) (239)

118. (art. 119 T.U. 1926). - L'osservanza delle norme del codice di commercio, alle quali sono soggette le aziende pubbliche, comprese le agenzie di spedizione e di trasporto e gli uffici pubblici di affari non dispensa dalla osservanza delle disposizioni stabilite da questo testo unico.

Sono eccettuate le imprese di spedizione e di trasporto a norma di regolamento (255).

(255) Vedi, sugli spedizionieri, L. 14 novembre 1941, n. 1442, e L. 15 dicembre 1949, n. 1138, e sugli spedizionieri doganali L. 22 dicembre 1960, n. 1612.

Fonte: Leggi d'Italia professionale
Ultimo aggiornamento: 06/07/2012